

Regolamento per il funzionamento del corpo di Polizia Provinciale

Versione aggiornata alla luce della variazione introdotta con deliberazione n. 619 del 1° agosto 2002

Art. 1

Funzioni

É istituito, ai sensi dell'art. 12 della Legge 1986, n° 65 e della delibera di Giunta Provinciale n° 97 del 14/02/2001 così come modificata ed integrata con delibera di Giunta Provinciale n° 316 del 18/04/2001, il Corpo di Polizia Provinciale. Allo stesso sono attribuite le funzioni di vigilanza e controllo, quale Polizia Locale, nei settori di competenza della Provincia, ai sensi dell'art. 19 del T.U.E.L. compatibili con l'attività esercitata, ed in particolare:

- a. difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b. tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c. valorizzazione dei beni culturali;
- d. viabilità e trasporti;
- e. protezione della flora e fauna, parchi e riserve naturali;
- f. caccia e pesca nelle acque interne;
- g. organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche sonore.

Le attività di vigilanza e controllo sono svolte in ossequio a quanto disciplinato dalla normativa Regionale o Statale per ogni funzione sopra elencato.

Sono, altresì, assegnati al Corpo di Polizia Provinciale le funzioni sussidiarie di:

- a. sorveglianza stradale ai sensi degli artt. 11 e 12 del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché collaborazione ai servizi ed alle azioni di protezione civile;
- c. tutela della sicurezza, del patrimonio e dell'ordine pubblico quando ne viene fatta richiesta dalle competenti Autorità;
- d. coordinamento della vigilanza volontaria;
- e. presidio e controllo degli accessi alla Sede istituzionale Centrale della Provincia sita in Foggia nel Palazzo Dogana, della Biblioteca Provinciale, e della Caserma

della Polizia Provinciale nonché delle altre strutture dell'Ente per le quali sia disposta la stessa attività da parte del Presidente della Giunta Provinciale o suo delegato,

- f. presidio della Sala del Consiglio e della Giunta Provinciale durante le adunanze di tali organi dell'ente e nelle occasioni disposte dal Presidente della Giunta Provinciale o suo delegato.

Gli agenti di Polizia Provinciale incaricati di prestare servizio sui laghi di Lesina e di Varano e sulle acque interne della Provincia con mezzi nautici, eventualmente disponibili, collaborano con le A.S.L., il C.N.R. e le altre strutture pubbliche per il prelevamento di campioni di acque e altre sostanze a scopo analitico nonché e per le altre attività che le stesse strutture necessitano ai fini istituzionali.

Il corpo di Polizia Provinciale dovrà costituire per la collettività un punto di riferimento costante sul territorio per favorire la corretta fruizione delle risorse ambientali, culturali e per la valorizzazione e conservazione del patrimonio naturalistico. A tal fine potrà in essere tutte le attività amministrative, tecniche ed operative in conformità a quanto previsto dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. nei settori di interesse dell'Ente Provincia concentrando la programmazione degli interventi con le altre strutture della Provincia alle quali potrà richiedere specifica assistenza tecnico-giuridica.

Le attività di competenza della Polizia Provinciale sono distinte in vigilanza e controllo.

La vigilanza consiste nel pattugliare e presidiare il territorio provinciale per la prevenzione e la rilevazione di eventuali abusi e contravvenzioni alla normativa attinente i settori di competenza della Provincia come sopra elencati.

A tale attività sono preposti gli Agenti di Polizia Provinciale, così come meglio specificato al successivo art. 9 del presente regolamento, dotati di adeguata conoscenza della normativa di settore ed abilitati alla rilevazione delle infrazioni con redazione di relativi verbali di accertamento per la comminazione di sanzioni amministrative e/o rapporti informativi all'Autorità Giudiziaria se per i reati rilevati sono previste sanzioni penali.

Il servizio di vigilanza può essere svolto avvalendosi della collaborazione delle Guardie Volontarie in ossequio a quanto stabilito dalla Legge Regionale 27/98 e da altre norme Statali e/o Regionali.

L'attività di controllo, invece, pur riguardando le stesse funzioni di competenza, si esplica con ispezioni e verifiche opportunamente previste e programmate dai vari Servizi della Provincia, in esecuzione di deleghe da parte dell'Autorità Giudiziaria o più semplicemente d'ufficio per attività preventiva, presso insediamenti ed impianti che esercitano processi specifici e complessi, quali discariche, inceneritori, impianti depurativi, cantieri di lavori stradali, aziende faunistiche etcc....

All'esercizio di tale attività sono preposti gli esperti con qualifica di Ispettori essendo richiesta una elevata qualificazione e specializzazione tecnico-giuridica.

Art. 2

Organizzazione del Corpo di Polizia provinciale

Le attività assegnate al Corpo di Polizia Provinciale vengono espletate in base alle norme disciplinate dal presente Regolamento che ne definisce i compiti e procedure operative ed organizzative.

Il personale assegnato al Servizio di Vigilanza Provinciale, costituisce il "Corpo di Polizia Provinciale", inserito nell'ambito Settore Front-Office del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Foggia.

Il personale appartenente al Corpo è inquadrato nei profili e rispettive figure professionali di seguito indicati:

- Funzionario di Polizia Provinciale, con funzioni di Comandante del Corpo (categoria D3), corrispondente al grado di Ten. Colonnello;
- Ispettore di Polizia Provinciale con funzioni di Vice Comandante del Corpo (categoria D1), corrispondente al grado di Capitano;
- Ispettore di Polizia Provinciale, con funzioni di specialista di vigilanza (categoria D1), corrispondente al grado di Capitano;
- Agenti di Polizia Provinciale (categoria C1).

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale nei limiti delle proprie attribuzioni esercitano le funzioni di Polizia Giudiziaria ai sensi degli artt. 55 e 57 del codice di Procedura Penale e all'art. 5 comma 1 della Legge n° 65/86.

L'Amministrazione Provinciale richiede, altresì, al Prefetto il conferimento, al personale assegnato al Corpo, della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi del citato art. 5 della Legge 65/86 e dell'art. 27 della Legge 157/92.

Il Personale del corpo di Polizia Provinciale collabora con le forze di Polizia dello Stato, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 65/86, di quanto disposto dall'art. 7 del D.M. 7.3.1987, n° 145 e delle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 3

Organizzazione territoriale

Per un più funzionale espletamento delle attività del Corpo, il territorio provinciale è ripartito in 8 comprensori, di seguito elencati:

1. GARGANO E LAGUNE DI LESINA E VARANO - comprende il territorio dei Comuni: Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Lesina, Mattinata, Monte

Sant'Angelo, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Giovanni rotondo, Vico del Gargano, Vieste.

2. SUBAPPENNINO NORD ED ALTO TAVOLIERE - comprende il territorio dei Comuni: Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, celenza Valfortore, Chieuti, Motta Montecorvino, Pietra Montecorvino, San Marco La Catola, San Paolo civitate, Serracapriola, Torremaggiore, Volturara Appula.
3. SUBAPPENNINO CENTRALE - comprende il territorio dei Comuni: Alberona, Biccari, Bovino, Castelluccio Valmaggiore, Celle San vito, Faeto, Orsara di Puglia, Panni, roseto Valfortore, Troia, Volturino.
4. SUBAPPENNINO SUD - comprende il territorio dei Comuni: Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Candela, Delicato, Monteleone di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia.
5. TAVOLIERE SUD - comprende il territorio dei Comuni: Cerignola, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Stornara, Stornarella, Trinitapoli, Zapponeta.
6. FOGGIA 1 - comprende il territorio dei Comuni di: Carapelle, in parte, Castelluccio dei Sauri, Foggia in parte, Lucera in parte, Ortona, Ortanova in parte.
7. FOGGIA 2 - comprende il territorio dei Comuni: Foggia in parte, Lucera in parte, Manfredonia in parte, san Severo.
8. FOGGIA 3 - comprende il territorio dei Comuni: Carapelle in parte, Foggia in parte, Isole Tremiti, Manfredonia in parte, Ortanova in parte.

Gli operatori del Corpo di Polizia Provinciale, prestano servizio, di norma, nell'ambito territoriale del comprensorio a cui vengono assegnati, salvo diverse disposizioni scaturenti da particolari esigenze di servizio.

La delimitazione dei comprensori viene meglio esplicitata come riportata nella carta della Provincia che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Ogni comprensorio dal n° 1 al n° 5 ha un Ufficio periferico presso una struttura della Provincia o messa a disposizione, dai Comuni presso cui ha sede l'Ufficio periferico.

I comprensori di Foggia 1, 2 e 3 hanno quale Ufficio di riferimento i locali della Caserma della Polizia Provinciale sita in Foggia.

Il coordinamento degli Agenti di Polizia Provinciale di ciascun comprensorio è affidato ad un Ispettore di Polizia Provinciale.

Su disposizione del Comandante o, in caso di sua assenza, del Vice Comandante, con l'obbligo di informare tempestivamente il Comandante, gli addetti di un comprensorio possono essere chiamati provvisoriamente a prestare servizio in un altro comprensorio.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 65/86, il personale appartenente al Corpo, fuori dal territorio Provinciale, può compiere durante il servizio:

- a. le missioni autorizzate per fini di collegamento o rappresentanza,
- b. operazioni esterne di polizia d'iniziativa dei singoli che durante il servizio si rendono necessarie ed in caso di presenza di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza previo immediato avviso al Comandante; nonché quelle operazioni di polizia concertate con le Province confinanti, a norma delle vigenti leggi,
- c. le missioni per soccorso o protezione civile in caso di calamità o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.

I servizi espletati fuori dal territorio provinciale, esclusi quelli di cui al punto b) sono svolti in via ordinaria senza armi, salvo quanto previsto dall'art. 8 e 9 del decreto ministeriale 4 marzo 1987 n° 145 e dal presente regolamento.

Art. 4

Organizzazione dell'attività di vigilanza

Gli Agenti e gli Ispettori di Polizia Provinciale, ferme restando le loro attribuzioni e responsabilità di cui al precedente art. 2, rispondono dell'attività di vigilanza e controllo al diretto superiore, le cui specifiche attribuzioni sono disciplinate dal presente regolamento.

Il servizio sul territorio, di norma, deve essere effettuato da n° 2 Agenti dei quali solo uno eventualmente volontario.

Soli in casi eccezionali e particolari, espressamente autorizzati, è consentito derogare alla presente disposizione.

Gli addetti alla Polizia Provinciale sono tenuti a garantire, nei limiti delle disposizioni contrattuali e di legge, l'esercizio dell'istituto di reperibilità, secondo le modalità stabilite dal Comandante nel rispetto del calendario programmato.

L'attività di vigilanza è effettuata secondo l'organizzazione territoriale di cui al precedente art. 3, ed il personale è organizzato di norma secondo l'organigramma, di seguito descritto:

Art. 5

Attribuzioni del Comandante del Corpo

Fermi restando gli obblighi, di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge n° 65/86, il Comandante del Corpo assicura lo svolgimento dell'attività di Polizia Provinciale sulla base delle disposizioni emanate dagli Organi Provinciali ed in particolare:

1. cura rapporti costanti con il dirigente incaricato della gestione del Servizio, cui è stato assegnato il Corpo di Polizia Provinciale, e con gli altri dirigenti dei Servizi le cui attività ricadono tra i settori d'interesse delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 1 del presente regolamento;
2. predispone annualmente, in base alle esigenze, il programma delle spese necessarie per il corretto funzionamento delle attività ascritte al Corpo, attinenti il personale, il parco automezzi e natanti, i locali, gli arredi e strumenti utilizzati nonché l'armeria e il deposito del materiale sottoposto a sequestro;
3. trasmette il programma, di cui al punto precedente, al dirigente incaricato della gestione del Servizio entro il 30 novembre di ogni anno, al fine della predisposizione della proposta di bilancio per l'esercizio finanziario dell'anno successivo;
4. dopo l'approvazione del bilancio, sulla scorta delle risorse assegnate per la gestione del servizio, concorda con il dirigente del Servizio la selezione e la priorità delle spese occorrenti,
5. sovrintende l'attività di tutto il personale assegnato al Corpo;
6. organizza il Servizio del personale assegnato ad ogni singolo comprensorio di Vigilanza, di concerto con gli Ispettori di Polizia Provinciale preposti all'unità operativa;
7. impartisce agli Ispettori le direttive e le modalità di esecuzione del servizio settimanalmente, concordando con gli stessi, in presenza di eventuali ed eccezionali esigenze, le variazioni di programmi predisposti;
8. adotta e/o propone al dirigente del Servizio tutte le misure necessarie per il miglioramento del servizio di vigilanza e controllo e del suo adeguamento alle nuove normative;
9. trasmette, per quanto di propria competenza, gli atti ed i rapporti alle Autorità competenti in base alle leggi vigenti;
10. propone al dirigente la partecipazione o l'organizzazione di corsi periodici di aggiornamento professionale e/o di specializzazione sulle materie di competenza del Corpo,
11. è responsabile dell'armeria, delle armi, delle munizioni e delle relative assegnazioni e deposito, presso il suo ufficio sono conservati tutti gli atti relativi all'armamento, al munizionamento, al carico e scarico, alle esercitazioni svolte, nonché le armi di proprietà della Provincia momentaneamente non assegnate,
12. relaziona al dirigente sull'andamento del Servizio, mensilmente ed ogni qualvolta il Dirigente riterrà opportuno;

13. partecipa alle sessioni di addestramento all'uso delle armi in dotazione;
14. coordina la vigilanza volontaria ambientale ed ittico venatoria;
15. riferisce al Presidente e/o all'Assessore al ramo su questioni o indagini specifiche.

Art. 6

Attribuzioni dell'Ispettore con funzioni di Vice Comandante del Corpo

Il Comandante, in caso di assenza o di altro impedimento, è sostituito dall'Ispettore di Polizia Provinciale con maggiore anzianità di servizio nella categoria D, che svolge funzioni di Vice Comandante, fino a quando non verrà istituito il posto di Vice Comandante nella dotazione organica.

L'Ispettore che svolge le funzioni di Vice Comandante, oltre alle funzioni di cui al successivo art. 7:

- è consegnatario dell'armeria di cui all'art. 14 del D.M. 3.4.87, n° 145;
- coordina l'attività dei comprensori territoriali; informa il Comandante in merito allo svolgimento dell'attività di vigilanza e riceve dallo stesso le indicazioni per l'espletamento del servizio, coordinando gli Ispettori assegnati ai singoli comprensori,
- coadiuva il comandante nell'organizzazione dei servizi ordinari e straordinari, controllandone l'esecuzione;
- coordina la vigilanza volontaria ambientale ed ittico venatoria;
- è responsabile dell'organizzazione dell'attività degli Agenti addetti al Nucleo dei servizi Generali di cui al precedente art. 4;
- partecipa alle sessioni di addestramento all'uso delle armi in dotazione.

Art. 7

Attribuzioni degli Ispettori di Polizia Provinciale

L'Ispettore di Polizia Provinciale possiede buone conoscenze plurispecialistiche, con frequente necessità d'aggiornamento. Svolge attività con contenuto tecnico, gestionale, con responsabilità di risultati relativi a diversi processi produttivi/amministrativi, attività che possono essere caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili e ampiezza delle soluzioni possibili, comportanti relazioni organizzative interne di natura negoziale, gestite anche tra unità organizzative diverse da quelle di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale e relazioni con gli utenti di natura diretta.

Coordina dipendenti della categoria inferiore nella programmazione gestionale delle attività, curando la disciplina e l'impiego tecnico/ del personale e fornendo istruzioni nelle aree operative di competenza, si occupa dell'istruttoria formale delle pratiche e provvedimenti specifici di un certo livello di complessità, elabora dati e programmi nelle materie di competenza.

Svolge inoltre attività di ispezione e controllo nei settori di competenza della polizia provinciale, utilizzando anche strumenti complessi e segnalando ai competenti uffici eventuali situazioni rilevanti; può compiere tutti gli atti previsti dalle funzioni ricoperte e anche quelli di base dell'area di vigilanza; conduce tutti i mezzi in dotazione, come gli altri appartenenti alla polizia provinciale.

É responsabile del Nucleo di Agenti e del Compensorio che il Comandante gli assegna e per tale funzione provvede:

- a coadiuvare il Comandante nell'organizzazione del servizio del personale assegnato e ne controlla l'esecuzione,
- a vigilare sulla condotta del personale, promuovendo i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio,
- a vidimare e vistare i fogli di servizio curandone gli adempimenti conseguenti.

Art. 8

Attribuzioni degli Agenti con funzioni di Capo Pattuglia

L'agente di Polizia Provinciale con funzioni di capo pattuglia (assunte dall'agente con maggiore anzianità di servizio specifico nell'area di vigilanza) coordina l'attività che svolge di norma con un Agente o eventualmente anche con la collaborazione di personale della vigilanza volontaria abilitato a tale funzione nel rispetto della normativa vigente.

Redige gli atti ed i provvedimenti che scaturiscono dall'attività di prevenzione e/o repressione di eventuali illeciti rilevati durante il servizio di vigilanza.

Svolge tutte le competenze indicate dall'art. 21 del D.P.R. n° 268/87, nonché quelle degli Agenti di cui al successivo art. 9.

Redige un rapporto giornaliero, ove annota i percorsi ed i rilievi effettuati, e ne trasmette settimanalmente all'ispettore responsabile del compensorio o nucleo di appartenenza.

Art. 9

Attribuzioni e doveri degli Agenti di Polizia Provinciale

L'Agente di Polizia Provinciale è tenuto ad assolvere in divisa con ogni cura ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e direttive ricevute.

Rientra nei doveri di ufficio dell'Agente il concorrere all'ottimale espletamento del servizio con proposte e segnalazioni al capo pattuglia.

Deve mantenere il più scrupoloso segreto sulle attività espletate e sulle notizie di cui viene a conoscenza per ragioni di ufficio.

Nell'espletamento dei compiti di cui all'art. 1, l'Agente è obbligato in particolare a:

1. partecipare al corso di prima formazione durante il periodo di prova;
2. esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate nelle materie di competenza le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze provinciali e le disposizioni emanate dalle Autorità competenti;
3. accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
4. custodire con cura il materiale e i mezzi in dotazione;
5. partecipare ai corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione organizzati dall'Amministrazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;
6. partecipare alle sessioni di addestramento all'uso delle armi in dotazione. In caso di condizioni particolari, relativamente alla fauna in difficoltà per siccità o abbondanti nevicatae o ad altre calamità, gli Agenti sono tenuti ad intervenire sollecitamente, e con ogni mezzo ad assumere tutte le azioni atte a soccorrerla. Gli Agenti di Polizia Provinciale collaborano, se richiesto e previa autorizzazione superiore, nei limiti delle proprie attribuzioni, con gli Organi della Autorità giudiziaria e Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 65/86.

Art. 10

Divieti

Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, agli Agenti di Polizia Provinciale è vietato:

1. l'esercizio della caccia nell'ambito del territorio provinciale;
2. prestarsi, anche gratuitamente, per la soluzione di esposti e ricorsi inerenti fattispecie riguardanti il servizio;
3. effettuare in pubblico, durante il servizio, rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori o dell'Amministrazione e partecipare a discussioni riguardanti tali argomenti;
4. allontanarsi dal luogo di servizio stabilito, assegnato, salvo validi motivi, con l'obbligo in questo caso, di informare tempestivamente il diretto superiore;
5. sostare nei pubblici esercizi, se non per ragioni di servizio;
6. attendere durante il servizio a cure estranee all'Ufficio.

Art. 11

Ottemperanza alle disposizioni

Gli ordini di esecuzione vengono impartiti dal Comandante del Corpo, dagli Ispettori di Polizia Provinciale e dai Capo pattuglia, nei limiti delle attribuzioni a questi assegnate dal presente regolamento.

L'ordine impartito deve essere eseguito, salvo il diritto di reclamo nelle forme di seguito indicato.

Qualora l'Agente ritenesse l'ordine contrario alle norme di servizio, lo stesso potrà chiedere che l'ordine gli venga passato per iscritto.

L'agente non deve eseguire l'ordine quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge o costituisca manifestamente reato.

Nel caso sorgesse dubbio circa l'interpretazione di un ordine o se le circostanze impedissero di chiedere delucidazione a chi ha impartito l'ordine stesso, spetterà al Comandante del Corpo decidere in proposito.

Il personale della Polizia Provinciale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita, con il vestiario, equipaggiamento ed armamento prescritti in perfetto ordine. A tal fine il dipendente deve accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità di servizio da svolgere.

Il personale deve relazionare dei fatti avvenuti e degli interventi eseguiti durante il servizio, nell'esercizio di tutte le proprie attribuzioni, fatto salvo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti di diretta competenza prescritti dalle disposizioni vigenti. Il rapporto è giornaliero e va inoltrato tempestivamente con le modalità stabilite dal responsabile del servizio, non appena possibile, tenuto conto della natura dei fatti che ne costituiscono oggetto.

La condotta del personale deve essere sempre ispirata alla piena coscienza delle finalità e delle conseguenze della propria azione, in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali. Il personale deve mantenere anche fuori servizio condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.

Rientrano tra i doveri del personale della Polizia Provinciale:

1. non abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata;
2. non denigrare l'Amministrazione e i suoi appartenenti;
3. non contrarre rapporti patrimoniali, né mantenere, se non per esigenze di servizio, relazioni con persone pregiudicate ovvero con persone dedite ad attività immorali o illecite.

Il personale della Polizia Provinciale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.

Il personale della Polizia Provinciale è tenuto al rispetto e alla massima correttezza di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti, e deve evitare di diminuire o menomare, in qualunque modo, la dignità, l'autorità e il prestigio. I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia.

Ogni superiore gerarchico ha l'obbligo di seguire il comportamento del personale che da lui dipende, gerarchicamente o funzionalmente, al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Il saluto si esegue portando la mano destra aperta e a dita unite all'altezza del copricapo. Il polso è posto in linea con l'avambraccio e il braccio in linea con la spalla.

Il saluto è dovuto alla bandiera nazionale, al gonfalone, ai vessilli delle autonomie locali, al Presidente della Provincia, al responsabile del Corpo, ai superiori gerarchici ed alle autorità che rappresentano le istituzioni, civili e religiose. Il saluto è altresì dovuto ai cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d'ufficio quale forma di cortesia. E' dispensato dal saluto: il personale che ne sia materialmente impedito dall'espletamento dei propri compiti, il personale alla guida o a bordo di veicoli e il personale in servizio di scorta al gonfalone e alla bandiera nazionale.

Art. 12

Uniforme

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, quando sono in servizio, devono vestire l'uniforme (con le caratteristiche di cui al Regolamento Regionale 6 dicembre 1989, n. 8) fornita dalla Provincia, mantenendola pulita e in buono stato.

La divisa è contrassegnata da gradi e segni di riconoscimento conformi al proprio grado e alle norme di cui al precitato Regolamento Regionale.

L'uso dell'abito civile in servizio deve essere autorizzato dal Comandante del Corpo, di volta in volta in caso di esigenza di servizio.

Per il Comandante del Corpo è facoltativo indossare l'uniforme durante il servizio prestato in ufficio, mentre permane l'obbligo durante il servizio esterno.

É assolutamente vietata ogni modifica all'uniforme, nonché indossare durante il servizio in divisa, altri indumenti, accessori o distintivi visibili non previsti dal presente Regolamento.

É vietato altresì, indossare la divisa fuori dell'orario di servizio, salvo che nella percorrenza casa sede di servizio.

Art. 13

Orario di servizio

L'orario di lavoro settimanale è quello fissato dal contratto nazionale.

Il personale può essere adibito a servizio esterno, a servizio interno e a servizi diurni e notturni.

L'articolazione dell'orario di lavoro viene definita dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Qualora necessità particolari lo richiedano, gli addetti al Corpo sono tenuti a prestare servizio in eccedenza all'orario secondo le norme e gli accordi vigenti.

Tenuto conto della particolarità del servizio, gli addetti dovranno consentire di poter essere rintracciati secondo modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione, conformemente alle norme contrattuali che regolano l'istituto della reperibilità.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, valgono, per l'orario di servizio, le norme e le disposizioni vigenti in materia per il personale della Provincia di Foggia.

Art. 14

Patrocinio legale ed assicurazioni

La Provincia assicura, ai sensi e per gli effetti del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l'assistenza legale, in sede processuale, agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale per fatti inerenti l'attività di servizio secondo le modalità previste dal precitato Regolamento e dalle vigenti norme contrattuali.

Gli appartenenti al Corpo usufruiranno di assicurazione da responsabilità civile verso terzi per attività di servizio, oltre le obbligatorie forme di assicurazione previste dalla normativa vigente.

Art. 15

Registri di servizio

Negli uffici del Corpo, sotto il controllo del Comandante, saranno tenuti in perfetto ordine e con la sorveglianza degli Ispettori i seguenti registri:

1. registro dei processi verbali amministrativi,
2. registro delle segnalazioni di reato,
3. registro dei rapporti e delle segnalazioni informative;
4. registro del materiale sequestrato,
5. registro delle disposizioni di servizio,
6. registro interno delle armi e dei caricatori in dotazione al personale di vigilanza,

7. registro generale delle armi e dei caricatori di riserva, vidimato dalla questura,
8. registro di carico e scarico delle munizioni,
9. registro delle ispezioni settimanali e mensili dell'armeria,
10. registro di carico e scarico del restante materiale in dotazione.

I registri, vidimati dal Comandante o dalle Autorità previste dalla normativa, dovranno essere compilati in modo da non poter essere manomessi o contraffatti; saranno verificati e visti dal Comandante e dagli Ispettori secondo le rispettive competenze.

Negli uffici del Corpo, vengono inoltre conservate le disposizioni di servizio nonché copia dei processi verbali e dei rapporti.

Art. 16

Distintivi di riconoscimento – Placca – Matricola

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, conformemente a quanto previsto dalla legge e dal regolamento regionale, sono muniti di una tessera di riconoscimento, che dovranno portare in servizio ed esibire ogni qualvolta occorre dimostrare la propria qualifica.

Saranno inoltre muniti di una placca metallica di servizio recante il numero di matricola e la dicitura "Provincia di Foggia – Corpo di Polizia Provinciale" da portare all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme.

La placca, la tessera e l'arma da conservare diligentemente, devono essere immediatamente riconsegnate alla Provincia, qualora il dipendente cessi definitivamente o venga sospeso dal servizio.

Art. 17

Dotazione, uso e manutenzione di mezzi di servizio

I mezzi di trasporto in dotazione (con le caratteristiche di cui al Regolamento Regionale 6 dicembre 1989, n. 8), devono essere usati per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato il motivo.

É vietato apportare manomissioni agli automezzi, o permettere la guida o l'uso e il trasporto sugli stessi di persone estranee senza autorizzazione superiore.

Ogni automezzo verrà corredato di un registro di servizio sul quale dovranno essere riportati giornalmente, a cura del personale a cui è assegnato lo stesso, l'itinerario, la percorrenza chilometrica, l'orario di partenza e di arrivo, i rifornimenti di carburante e di lubrificazione ed ogni altro dato ritenuto necessario ai fini di un efficace controllo, oltre ai fatti salienti relativi all'attività espletata.

I lavori di manutenzione e riparazione che si rendessero necessari dovranno essere segnalati al Comandante il quale, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del Dirigente incaricato della gestione del servizio, disporrà circa le relative operazioni.

Spetta al personale assegnatario degli automezzi curarne la custodia e la normale manutenzione con responsabilità per danni causati da imperizia e/o negligenza.

In caso di incidente stradale nel quale venga accertata responsabilità per dolo o colpa grave da parte del conducente, questi risponderà dei danni causati all'automezzo.

Le disposizioni che precedono, per quanto attinenti, riguardano anche l'uso dei natanti in dotazione.

Art. 18

Dotazione delle armi e responsabilità personale

Il personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale, in possesso della qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria e P.S., sarà dotato in via continuativa di un'arma a canna corta per difesa personale.

Può essere dotato di un fucile per interventi di prelievo selettivo, con relative munizioni.

E' vietato agli Agenti Provinciali portare in servizio armi non in dotazione.

In materia di: casi e modalità di armamento degli agenti provinciali, tipologia e numero di armi in dotazione, addestramento al loro uso e tenuta e custodia delle stesse, vale quanto previsto dallo specifico Regolamento Regionale e dalle disposizioni di carattere generale dettate dal Decreto Ministeriale dell'Interno n° 145/87, in quanto compatibili.

L'arma è dotazione personale e, personale è la responsabilità che dall'uso della stessa ne deriva e deve essere custodita con la massima cura.

Sono svolti, di norma, armati: i servizi esterni, le operazioni di vigilanza sul territorio e i servizi notturni, nonché i servizi di custodia e di presidio. Il personale in servizio armato indossa l'uniforme e porta l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. Nei casi in cui sia stato autorizzato lo svolgimento del servizio con l'arma in dotazione in abiti civili, questa è portata in modo non visibile.

Il personale di norma opera non armato nei seguenti casi: specifiche operazioni e servizi per le quali il responsabile del Corpo ritenga sussistere ragioni di opportunità, in assenza di esigenze di difesa personale; servizi di soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare gli organici fuori dal territorio provinciale; servizi di collegamento e di rappresentanza espletati fuori dal territorio provinciale.

Al personale che riveste la qualifica di agente di pubblica sicurezza, possono essere assegnate le armi in via continuativa, per un periodo determinato. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto. Il personale a cui l'arma è assegnata in via continuativa può

portarla anche fuori dal servizio nel territorio dell'Ente di appartenenza. L'arma assegnata deve essere immediatamente depositata in armeria nei seguenti casi: quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione; qualora siano venute meno le condizioni che determinano l'assegnazione; quando sia venuta meno la qualità di agente di pubblica sicurezza; in caso di cessazione o sospensione dal servizio.

Art. 19

Rimessa automezzi in dotazione

Al termine del servizio, gli automezzi in dotazione al personale di Polizia Provinciale dovranno essere rimessi in appositi garage individuati dall'Amministrazione.

Art. 20

Uso di apparati di comunicazione

I mezzi di comunicazione in dotazione devono rispondere a caratteristiche tecniche, definite con normativa, che ne permettano la reciproca utilizzazione in tutto il territorio Provinciale, anche in relazione alle attività di soccorso e di protezione civile.

Gli apparati di comunicazione devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura.

L'Agente, a cui è assegnato l'apparato, risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e comunque per fatti connessi all'uso degli apparati.

Art. 21

Uso di altro materiale

Di tutto il restante materiale in dotazione, il personale assegnatario dovrà curare la custodia ed il corretto uso rispondendone per danni causati da imperizia e/o negligenza.

Art. 22

Armeria

Presso la sede della Polizia Provinciale è predisposto l'armeria, ai sensi e con le modalità di cui al decreto ministeriale 4 Marzo 1987 n° 145, art. 12 e seguenti, per la custodia dell'armamento in dotazione, nonché delle armi e reperti posti sotto sequestro nell'attività di servizio.

Art. 23

Requisiti di accesso

Gli aspiranti alla nomina nei profili professionali operativi del Corpo di Polizia Provinciale, oltre i requisiti normalmente previsti per l'accesso al pubblico impiego, devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti:

a. Status e condotta civile

1. godimento dei diritti civili e politici;
2. non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere sottoposto a misure di prevenzione;
3. non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;
4. idoneità all'ottenimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

a. Abilitazioni

1. patente di guida di automezzi di tipo "B" o superiore;
2. certificato di idoneità al maneggio delle armi.

Costituisce requisito preferenziale di accesso il possesso della patente di abilitazione per imbarcazioni da diporto o equivalente.

Art. 24

Requisiti psicofisici

Gli aspiranti alla nomina nei profili professionali operativi del Corpo di Polizia Provinciale, nonché i candidati ai corsi – concorsi di prima formazione organizzati dall'Ente, dovranno possedere i seguenti requisiti psicofisici:

1. sana e robusta costituzione fisica;
2. essere esente da malattie, affezioni e indisposizioni che possano comunque ridurre il completo espletamento dei servizi di istituto;
3. "visus" tale da essere idoneo allo svolgimento dell'attività propria del profilo professionale, anche con correzione di lenti;
4. udito tale da non pregiudicare il normale esercizio dell'attività di vigilanza;
5. normalizzazione del senso cromatico e luminoso.

In generale, l'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di Polizia Provinciale sarà comprovata dall'apposito certificato dell'ASL di appartenenza.

Art. 25

Pari opportunità

Il presente regolamento recepisce integralmente la normativa vigente e le direttive dell'Ente per consentire una reale parità tra uomini e donne relativamente all'assunzione ed al trattamento del personale addetto al servizio di Polizia Provinciale.

Art. 26

Norme transitorie

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le funzioni di Vice Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, di cui al precedente art. 6, sono attribuite all'Ispettore di Polizia Provinciale già inquadrato, a seguito di procedura concorsuale, nella figura professionale di Vice Comandante della Polizia Faunistico-Ambientale.

Il personale in servizio nel Corpo di Polizia Provinciale, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà sottoposto a visita medico – collegiale per verificare i requisiti psicofisici di cui al precedente art. 24. Il personale dichiarato non idoneo sarà assegnato ad altri Servizi, fermo restando l'inquadramento giuridico.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre periodicamente a visita medico – collegiale tutto il personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale.

Art. 27

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività dell'atto di approvazione.

Il corpo della Polizia Provinciale è sito in Foggia, Via Manfredonia (ex Sicem)

Il numero telefonico sempre presidiato è 0881-791766, il fax 0881-791749

e-mail: poliziaprovinciale@provincia.foggia.it